



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO l'Accordo di Partenariato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001 con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riprogrammato con decisione della Commissione Europea (2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017, con decisione della Commissione Europea C(2018) n. 9099 del 19.12.2018, con decisione di esecuzione C(2019)4309 della Commissione del 06.06.2019, con decisione di esecuzione C(2020) 2384 del 14.04.2020 della Commissione e da ultimo con decisione di esecuzione C(2020) 9323 del 15.12.2020;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTO il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art.1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n.221 del 23/09/2015 e, in particolare, gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'Art. 1, comma 595, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) dispone il cambio di denominazione di Italia Lavoro in ANPAL Servizi S.p.A.;

VISTA la Deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL (seduta del 7 giugno 2017) che approva il documento "Linee strategiche e di indirizzo per lo sviluppo di ANPAL Servizi s.p.a. 2017 – 2020";

VISTO il "Regolamento di contabilità" dell'ANPAL adottato ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANPAL con Deliberazione n. 5/2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 2015, istitutivo dell'ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – che al comma 13 dell'art. 4 prevede che ANPAL subentri nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi (già Italia Lavoro S.p.A.) e che il presidente ne diventi amministratore unico, con

contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.a., prevedendo forme di controllo da parte di ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di ANPAL Servizi;

VISTO lo statuto dell'ANPAL, adottato con DPR 26 maggio 2016 n. 108, il quale all'art. 7 prevede che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 13, del decreto istitutivo ed in coerenza con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, ANPAL determini gli obiettivi annuali di ANPAL Servizi e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati e che con le medesime modalità possa emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di ANPAL Servizi;

VISTO il D.P.R. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2019 al n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola Nicastro, è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aveva affidato ad Italia Lavoro Spa (ora ANPAL Servizi) l'organizzazione e la realizzazione del progetto di comunicazione del Piano Italiano per l'attuazione Piano Operativo "Garanzia per i giovani";

VISTO l'art. 11 delle convenzioni sottoscritte dalle Regioni/Provincia Autonoma di Trento;

VISTO il Decreto Direttoriale n.387/SegrDG/2014 del 23/5/2014 di assegnazione risorse per le attività di Assistenza Tecnica Regionale;

VISTO il Decreto Direttoriale n.61/CONT/III/2014 del 9/12/2014 di impegno risorse per le attività di Assistenza Tecnica Regionale;

VISTE le seguenti richieste delle regioni relative alla delega delle attività di comunicazione del Piano Garanzia Giovani: nota della Regione Lazio n.34490 del 22/1/2015, nota della Regione Calabria n.281151 del 10/9/2014, nota della Regione Abruzzo n. 282676 del 28/10/2014, nota della Regione Piemonte n.47266 del 27/11/2014, nota della Regione Emilia Romagna n.425494 del 12/11/2014, nota della Regione Sardegna n.40449 del 28/10/2014, nota della Regione Valle D'Aosta n. 951 del 28/1/2015, nota della Regione Campania n.599768 del 9/9/2014;

CONSIDERATO che le Regioni erano state autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad avvalersi di Italia Lavoro (ora ANPAL Servizi) e ad avviare le attività nell'ambito del Piano Nazionale di Comunicazione;

VISTO il Decreto n. 20/SegrD.G./2015 del 11/02/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che approvava la richiesta di rimodulazione del progetto "Piano di comunicazione Garanzia per i Giovani", presentata da Italia Lavoro SpA (ora ANPAL Servizi), con nota n.0030906 del 23/12/2014, per la parte relativa alle attività regionali, impegnando un importo complessivo pari a € 1.419.666,08 a valere sul PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" asse 5 Assistenza Tecnica;

VISTO il Decreto n. 55/II/2016 del 21/03/2016 con cui veniva approvato il progetto "Piano di comunicazione Garanzia per i Giovani Piano attività 2016", ivi compresa la prosecuzione delle attività di assistenza tecnica alle Regioni, presentato da Italia Lavoro (ora ANPAL Servizi) con nota prot. n. 63/2016 del 11/01/2016, che integrava quello precedentemente trasmesso con nota n.6157 del 25/3/2015, nonché la proposta di rimodulazione del budget per il progetto "Piano di comunicazione Garanzia per i Giovani" Assistenza Tecnica alle Regioni, presentata da Italia Lavoro SpA (ora ANPAL Servizi) con nota prot. 7390/2015 del 07/05/2015;

VISTO il Decreto n. 39/196 del 12/07/2016, con cui veniva approvata la proposta di prosecuzione delle attività al 31 dicembre 2016 del progetto “Piano di comunicazione Garanzia per i Giovani Piano attività 2016”, presentato da Italia Lavoro (ora ANPAL Servizi) con nota n. 4245/2016 del 30/05/2016, lasciando immutato il budget finanziario relativo alla Assistenza Tecnica alle Regioni del progetto “Piano di comunicazione Garanzia per i Giovani Piano attività 2016”, già approvato con il summenzionato decreto n. 55/II/2016 del 21/03/2016 del 21/03/2016;

VISTO il Decreto n. 49 del 24/03/2017, con cui veniva disimpegnato l'importo di € 108.528,05 dal budget finanziario relativo alla Assistenza Tecnica alle Regioni del progetto “Piano di comunicazione Garanzia per i Giovani Piano attività 2016” a valere sul già menzionato Decreto n. 39/196 del 12/07/2016, per quanto concerne la Regione Lazio, trasferendo detto importo a valere sul progetto COMPA per l'espletamento delle attività di comunicazione per la Garanzia Giovani relative a detta Regione;

VISTO il Decreto n. 216 del 03/07/2017, con cui veniva disimpegnato l'importo di € 236.449,85 dal budget finanziario relativo alla Assistenza Tecnica alle Regioni del progetto “Piano di comunicazione Garanzia per i Giovani Piano attività 2016” a valere sul già menzionato Decreto n. 39/196 del 12/07/2016, per quanto concerne la Regione Campania, trasferendo detto importo a valere sul progetto COMPA per l'espletamento delle attività di comunicazione per la Garanzia Giovani relative a detta Regione;

RITENUTO NECESSARIO disimpegnare le risorse residue impegnate a valere sul Piano di Comunicazione Garanzia per i Giovani 2016 AT Regioni, così come risultanti nella relazione al IV trimestre relativa al progetto, prot. n. 1268/2017 del 17/02/2017, anche al fine di valutarne la destinazione per supporto delle misure IOG a supporto degli OI.

Decreta

ARTICOLO 1 – Disimpegno risorse

E' disimpegnato l'importo di € 92.674,47, non utilizzato al 31/12/2016, per lo svolgimento delle attività di comunicazione relative al progetto “Piano di comunicazione Garanzia per i Giovani Piano attività 2016 – AT Regioni”, approvato con Decreto n. 39/196 del 12/07/2016 a valere sul PON SPAO e rimodulato con i Decreti n. 49 del 24/03/2017 e n. 216 del 03/07/2017. Tale importo è determinato in base a quanto risultante a consuntivo nella relazione al IV trimestre relativa al suddetto Piano, trasmessa con nota prot. n. 1268/2017 del 17/02/2017.

Sono rideterminati gli importi impegnati sul progetto in questione come rappresentato nella tabella di seguito riportata:

Regione	Budget 2016 DD 216 03/07/2017	Consuntivo 2016 Relazione IV Trimestre	Importo disimpegnato	Budget residuo rimodulato
	a	b	c=(a-b)	d=(a-c)
Abruzzo	13.218,42	1.253,65	11.964,77	1.253,65
Campania*	66.955,32	66.955,32	-	66.955,32
Calabria	-		-	-
Lazio**	51.552,69	51.552,69	-	51.552,69
Piemonte	21.993,87	-	21.993,87	-
Valle d'Aosta	12.580,87		12.580,87	-
Emilia Romagna	15.000,00		15.000,00	-
Sardegna	31.134,96		31.134,96	-
Totale	212.436,13	119.761,66	92.674,47	119.761,66
* importo residuo già disimpegnato con DD 216 del 03/07/2017				
** importo residuo già disimpegnato con DD 49 del 24/03/2017				

ARTICOLO 2 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio al DD 39/196 del 12/07/2016 e a quanto previsto dal manuale delle procedure adottato, con nota prot. n. 6222 del 26 giugno 2020, dall'Autorità di Gestione, nonché alla vigente normativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL www.anpal.gov.it

Avv. Paola Nicastro

*(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005)*